



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 75/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 144/DDA/AM - mp3cool.me)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/328, pervenuta in data 14 aprile 2015 (prot. n.DDA/0000746) e integrata in data 17 aprile 2015 (prot. n. prot. n.DDA/0000756), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, la presenza, sul sito internet www.mp3cool.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Alessandra Amoroso/Amore puro*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=e752TUxqWGR6TEExvanM>;
 - “*Alessandra Amoroso/Senza nuvole*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=795eLXh2blFuWi0tWjg>;
 - “*Biagio Antonacci/L'amore comporta*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=fa34ODZfT1A0bThaMVk>;
 - “*Biagio Antonacci/Inaspettata*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=bad6MDFISWUybnhMVTA>;
 - “*Giorgia/Stonata*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=aea9cGVsS0tEa1IROXc>;
 - “*Giorgia/Girasole*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=fc6fTVIyUjN3YzU5dzQ>;
 - “*Noemi/Sulla mia pelle*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=d932SlIPQUVqdEwyUm8>;
 - “*Marco Mengoni/Solo 2.0*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=12f3TmpzamdaQVBoamc>;
 - “*Marco Mengoni/Pronto a correre*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=14e7WnZySmFmSXJnSUE>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Fedez/Penisola che non c’è*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=8b10WG1nLU1SWWZ6RIU>;
- “*Jovanotti/La mia moto*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=2fc7Y2xIRHd0VWpZeTg>;
- “*Vasco Rossi/Buoni o cattivi*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=2981M0VsU1NrZDhXOG8>;
- “*Vasco Rossi/Stupido Hotel*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=5881bnloM1JBdkg3Y2s>;
- “*Vasco Rossi/Liberi liberi*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=9f4benMzQ2VURDRiYIE>;
- “*Vasco Rossi/Vivere o Niente*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=8417ZFZSNzNPOGZ3OWM>;
- “*Vasco Rossi/Il mondo che vorrei*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=471bUGI1eIJKZUNSWms>;
- “*Vasco Rossi/Gli spari sopra*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=6f07Wi15OWVraW5LR28>;
- “*Vasco Rossi/Rewind*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=6b02UUxza3NmZjR2TEk>;
- “*Zucchero/La sesion cubana*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=234fR3VCaTBzaGFOejg>;
- “*Zucchero/Chocabeck*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=8384QIA5VU1uaDhhOGs>;
- “*Jovanotti/Safari*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=5278bW5OdTBYLT1MmM>;
- “*Arisa/Sincerità*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=1714S3RHSIRmOWJ0QXM>;
- “*Laura Pausini/Primavera in anticipo*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=8b13d0VMaW1fTFd5eW8>;
- “*Laura Pausini/Io canto*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=a4c3XzRuZTRRWkFPY3c>;
- “*Ligabue/Mondovisione*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=21d5elhZYmJZZWg5RDA>;
- “*Laura Pausini/Inedito*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=bb72aUI0dk1EMTFBNkE>;
- “*Arisa/Malamoreno*”, alla pagina internet
<https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=c431SEFQeEFmSnBIOFE>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Max Pezzali / Terraferma*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=b7b7NWNPMC1oTERMdGc;>
- “*Max Pezzali/Tutto max*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=a26eSGo1ZFRFdE5pVDg;>
- “*Max Pezzali / Hanno ucciso l'uomo ragno 2012*”, alla pagina internet <https://www.mp3cool.me/stream.php?listen&id=5f1eRTdib3FFNnNTRTg.>

FPM ha inoltre specificato, nella nota a margine dell'istanza, nonché nella documentazione allegata alla stessa, che “*Sono presenti più opere illegalmente diffuse sullo stesso sito/pagina*” e che già dalla *homepage* del sito in questione è possibile ricercare il vasto repertorio musicale reso disponibile per la diffusione non autorizzata. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine *internet* elencate nel modulo, riproduzioni delle opere di carattere sonoro sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
3. Dalle suddette verifiche è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* oggetto dell'istanza risulta verosimilmente registrato dalla società Whois Privacy Corp., specializzata in servizi di anonimato attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in New Providence, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è 54f96feb9mjwqzi0@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacypcorp.com. I servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società CloudFlare Inc, con indirizzo 665 Third Street, suite 207, San Francisco, CA 94107 Stati Uniti, telefono +1.6503198930, e-mail abuse+law@cloudflare.com. Alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Singapore.
4. Con comunicazione del 20 aprile 2015 (prot. n. DDA/0000757), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 144/DDA/AM relativo all'istanza DDA/328, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 144/DDA/AM è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 20 aprile 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* mp3cool.me, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://mp3cool.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito mp3cool.me nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani